Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 30 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato, della Regia nave cisterna « Pellice » (ex « Delia »).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;
Udito il parere del Consiglio Superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave cisterna « Pellice » (ex « Delia ») è radiata dal quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1946
Registro Marina n. 3, foglio n. 248.

(850)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova », di stazza lorda tonn. 71,49, inscritto al n. 193 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 10 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Maria Pia di Piemonte », di stazza lorda tonn. 33,87, inscritto al n. 515 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 12 del 23 novembre 1945;

Motopeschereccio « Nuova Europa II », di stazza lorda tonn. 58, iscritto al n. 938 del Registro galleggianti del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 12 del 25 ottobre 1945;

Motopeschereccio « Vincenzo », di stazza lorda tonnellate 26,43, iscritto al n. 88 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 10 del 4 luglio 1943;

Motopeschereccio « Papà Giovanni », di stazza lorda tonn. 26,37, iscritto al n. 269 delle matricole del Compartimento marittimo di Livorno: dalle ore 9 del 30 maggio 1943;

Motopeschereccio « Mario M. », di stazza lorda tonn. 38,10, iscritto al n. 86 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 27 marzo 1943;

Motopeschereccio « Lidia », di stazza lorda tonnellate 145,98, iscritto al n. 2355 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore zero del 10 giugno 1943.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1946
Registro Marina n. 3, foglio n. 251.

(849)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1946.

Revoca della nomina della Commissione di assistenza per la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 1944, 30 aprile 1945 e 30 aprile 1945, con i quali l'avv. Mario Giacone veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero » di Roma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1945, con il quale si disponeva che la gestione del commissario di cui sopra per quanto riguardava la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino », fosse assistita da una apposita Commissione;
Vista la relazione del commissario governativo per la Società anonima editrice de « Il Messaggero » in data 11 marzo 1946;

Considerato che sono venute meno le ragioni per cui fu nominata la Commissione di cui al decreto presidenziale 30 aprile 1945 e che è opportuno pertanto procedere alla revoca della nomina di detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto è revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945, con il quale veniva nominata una Commissione con la funzione di affiancare la gestione del commissario governativo della Società anonima editrice de « Il Messaggero », per quanto riguardava la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 marzo 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(836)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.
Nuove tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visti l'art. 34 della Convenzione postale universale stipulata a Buenos Aires il 23 maggio 1939, entrata in vigore nel Regno con R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283, ed il n. 2 del Protocollo finale relativo;
Visti i decreti Ministeriali 31 marzo 1945 e 8 ottobre 1945, coi quali vennero precedentemente maggiorate le tariffe postali per l'estero;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno del Regno;
Riconosciuta l'opportunità di elevare anche le attuali tariffe postali per le corrispondenze dirette all'estero, sopratutto in rapporto al nuovo valore assunto di recente dal franco oro nella misura di L. 74 e di determinare, altresì, la misura delle tariffe relative a servizi con l'estero ora sospesi, di cui è prossimo il ripristino;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi di corrispondenza postale nei rapporti con l'estero sono stabilite nelle seguenti misure:

Lettere:
primo porto di 20 grammi . . . . . . L. 15
per ogni porto successivo di 20 grammi . . » 10

Cartoline postali:
semplici . . . . » 10
con risposta pagata . . . . » 20

Cartoline illustrate:
con la sola firma dello speditore e la data ovvero con frasi di convenevoli espresse in un massimo di cinque parole . . . . L. 3
con corrispondenza epistolare . . . . . » 10

Biglietti da visita:
con non più di cinque parole di convenevoli » 3

Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . . . » 3

Manoscritti e fatture commerciali:
fino a 250 grammi (minimo) . . . . . » 15
per ogni 50 grammi o frazione, oltre i primi 250 grammi. . . . . » 3

Carte punteggiate ad uso dei ciechi:
per ogni 1000 grammi o frazione di 1000 gr. » 2

Stampe:
per ogni 50 grammi o frazione di 50 gr. . » 3

Campioni di merci senza valore:
fino a 100 grammi (minimo) . . . . . . » 6
per ogni 50 grammi o frazione in più . . » 3

Espressi, oltre la francatura ordinaria. . . » 30

Raccomandazione, oltre la francatura ordinaria . . . . » 20

Assicurazione:
oltre la tassa di francatura ordinaria e di raccomandazione, per ogni 300 franchi oro o frazione di 300 franchi oro dichiarati . . . . » 25

Scatolette con valore dichiarato:
oltre i diritti di raccomandazione e di assicurazione:
fino a 250 grammi . . . . » 60
per ogni 50 grammi o frazione in più . . » 15
Diritto di ricomposizione in Dogana . . . » 25

Diritto di assegno . . . . » 12

Avvisi di ricevimento:
chiesti all'atto dell'impostazione . . . . » 15
chiesti dopo l'impostazione . . . . . . » 25

Reclami e richieste d'informazioni. . . . » 25

Domande scritte, per rinvio o ritiro di corrispondenze o pacchi, per modificazione d'indirizzo, etc. fatte dai mittenti . . . . » 30

Minimo di tassa per oggetti di corrispondenza provenienti dall'estero insufficientemente francati . . . . » 4

Buoni risposta internazionali . . . . » 30

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° aprile 1946, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(858)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Modificazioni allo statuto della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 maggio 1940, n. 109;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della suddetta Cassa di risparmio in data 26 febbraio 1943, 6 maggio 1943 e 15 novembre 1945, riguardanti l'approvazione delle modificazioni da apportarsi agli articoli 13, 16, 39 e 52 dello statuto sopracitato;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 13, 16, 39 e 52 dello statuto della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo:

Art. 13 - lettere *m*) e *n*):

m) sui limiti di somma entro i quali il Comitato e il direttore generale possano direttamente concedere le operazioni di cui alle lettere *e*) *f*) ed il Comitato quelle di cui alle lettere *g*) *h*) *p*) dell'art. 49;

n) sulle operazioni di cui alle lettere *e*) *f*) *g*) *h*) *p*) dell'art. 49, che eccedono i limiti di competenza del Comitato e sulle operazioni di cui alle lettere *i*) *l*) *m*) dell'art. 49 anzidetto.

Art. 16 - lettera *a*):

a) sulle operazioni di cui alle lettere *e*) *f*) *g*) *h*) *p*) dell'art. 49 d'importo compreso fra i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 13 lettera *m*).

Art. 39. — I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruire, secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositanti della specie restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

La Cassa accetta i versamenti a partire da L. 1.

Art. 52. — Le cambiali ammesse allo sconto, sia in forma di sovvenzione che di sconto commerciale, non posssono avere scadenza superiore ai sei mesi.

Possono concedersi rinnovi delle sovvenzioni cambiarie, in via di massima, previa decurtazione, ed, eccezionalmente, senza decurtazione.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme solvibili.

La Cassa può, tuttavia, consentire operazioni cambiarie con una sola firma:

a) sino al limite di lire due milioni ad operazione quando venga prestata idonea cauzione in titoli, o fideiussione, o cessione di crediti verso lo Stato, provincie, comuni ed enti morali regolarmente notificata alle Amministrazioni debitrici, o costituzione in pegno di merci non deperibili;

b) sino allo stesso limite di lire due milioni anche senza le garanzie sussidiarie di cui alla lettera precedente, purchè si tratti di nominativi di notoria solvibilità;

c) quando trattasi di cambiali emesse ai sensi delle leggi sul credito agrario.

Alle ditte o società commerciali possono essere scontate, con la sola firma di girata, tratte garantite da cessioni di crediti o tratte a vista documentate. Alle ditte e società commerciali di primo ordine possono essere scontate anche tratte semplici purchè « con spese ».

Sono consentite aperture di credito in conto corrente garantite da cambiali munite di due firme, o anche di una sola firma, nei limiti di cui al 4° capoverso commi *a*) e *b*) del presente articolo.

A nominativi e società che danno sicuro affidamento possono concedersi, sempre il limite massimo di lire due milioni ad operazione, conti correnti chirografari allo scoperto, con l'avvertimento che a favore di una stessa persona o società non può essere concessa più di una operazione di tale tipo.

I fidi per operazioni cambiarie ad una firma nonchè i fidi chirografari anzidetti vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato secondo le rispettive competenze.

Le esposizioni dei singoli clienti per accettazioni ad una firma, per aperture di credito in conto corrente garantite da effetti ad una sola firma e per conti correnti chirografari allo scoperto non dovranno superare cumulativamente l'importo di lire due milioni.

L'ammontare complessivo delle operazioni cambiarie ad una firma, sia sotto forma di sconto ordinario che di conto corrente, non dovrà superare il 5 % dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e patrimonio).

Uguale limite è fissato per i fidi chirografari senza cambiali.

Il fido complessivo a favore di uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(807)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società anonima Stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, e nominato sequestratario il cav. uff. Diena Vittorio;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto cavaliere uff. Diena Vittorio con altra persona nell'incarico di sequestratario della suindicata società;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società anonima Stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, via Montecuccoli n. 9, in sostituzione del cav. uff. Diena Vittorio, l'avv. Zini Lamberti Carlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(757)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Laboratorio meccanico di precisione « Comarel », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Laboratorio meccanico di precisione « Comarel », con sede in Milano, via Lepontina n. 1 (industria e commercio articoli elettrotecnici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La S. A. Laboratorio meccanico di precisione « Comarel », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Curiel Sergio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(795)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato dell'Azienda acciai Marathon, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che l'Azienda acciai Marathon, con sede in Milano, via Monte Grappa n. 2-4 (commercio e rappresentanza acciai), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

L'Azienda acciai Marathon, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Levi Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(781)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Sicilia in Altofonte e Villabate (Palermo) e di una agenzia di città in Vittoria (Ragusa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda presentata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Altofonte e Villabate (Palermo) ed un'agenzia di città in Vittoria (Ragusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(840)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Incorporazione della Cassa cooperativa « San Giuseppe » di Favara (Agrigento) nella Banca agricola cooperativa di Canicattì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 48 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 4 novembre 1945 della Cassa cooperativa « San Giuseppe », anonima cooperativa con sede in Favara (Agrigento);

Veduta la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, tenuta il 2 dicembre 1945, dalla Banca agricola cooperativa, anonima cooperativa con sede in Canicattì (Agrigento);

Decreta:

Si autorizza la incorporazione della Cassa cooperativa « San Giuseppe », anonima cooperativa con sede in Favara (Agrigento), nella Banca agricola cooperativa, anonima cooperativa con sede in Canicattì (Agrigento).

Tale incorporazione sarà attuata secondo le modalità e condizioni specificate nelle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi citate nelle premesse.

La Banca agricola cooperativa è autorizzata a sostituirsi alla suddetta Cassa cooperativa « San Giuseppe » sulla piazza di Favara, con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(841)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Modificazioni allo statuto della Banca commerciale italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, n. 247, e successivamente modificato con decreti 8 maggio 1939, n. 115 e 24 agosto 1942, n. 212;

Veduta la deliberazione in data 29 dicembre 1945 dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della predetta Banca, concernente talune modificazioni allo statuto della Banca stessa;

Decreta:

Art. 1. — E' modificato come appresso: « La Banca commerciale italiana, società per azioni, costituita con atto del 10 ottobre 1894, rogito notaio dott. Ambrogio Biraghi, è banca di interesse nazionale a sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 377 ».

Art. 2. — E' modificato come appresso: « La Banca ha la sede sociale in Milano. Essa può avere sedi, succursali, agenzie e rappresentanze nel Regno, nelle colonie, nei possedimenti e all'estero.

Può anche assumere partecipazioni in imprese e società bancarie all'estero ».

Art. 4. — E' modificato come appresso: « Scopo della Società è l'esercizio del credito in genere; essa può compiere le seguenti operazioni:

a) passive:

1) ricevere depositi fruttiferi in conto corrente e a risparmio, liberi o vincolati, in valuta nazionale od estera, emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa;

2) emettere assegni circolari, lettere di credito semplici o circolari e simili;

3) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;

4) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;

5) fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà;

b) attive:

1) scontare cambiali, effetti di commercio e titoli di credito in genere sull'Italia e sull'estero, buoni del Tesoro e cedole di titoli, note di pegno rilasciate da magazzini generali e da depositi franchi, titoli e documenti rappresentativi di merci, o di pagamenti interni o internazionali;

2) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, cartelle fondiarie ed obbligazioni ad esse parificate o assimilate, e obbligazioni di società industriali, commerciali e agricole di primo ordine e altri titoli che siano emessi da enti con finalità e carattere di pubblico interesse, ivi comprese azioni di società industriali e commerciali di primo ordine, quotate nelle borse del Regno, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

3) fare anticipazioni e riporti su titoli di cui al precedente n. 2 nonchè su altri titoli di primo ordine e di largo mercato;

4) fare anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali e di depositi franchi, su merci, ed in genere su documenti e titoli di credito di cui al precedente n. 1;

5) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

6) consentire aperture di credito semplici e documentate utilizzabili in Italia e all'estero, prestiti di titoli e aperture di conti di corrispondenza per even-

tuali scoperti, anche, ove del caso, senza garanzia ad istituti, enti pubblici e privati, banche, imprese commerciali, industriali e agricole di notoria solvibilità e privati che esercitano attività agricole industriali o commerciali;

7) concedere sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente contro garanzie;

8) acquistare immobili per i propri stabilimenti e quando ciò sia necessario per ricupero di crediti, e rivenderli;

9) assumere partecipazioni ad enti economici creati o promossi dallo Stato, ad enti legalmente riconosciuti, ed a consorzi di carattere finanziario con elevati fini sociali e di pubblico interesse;

c) può inoltre:

1) comperare e vendere titoli pubblici e privati per conto di terzi, vendere titoli di proprietà;

2) concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

3) ricevere e cedere all'incasso effetti semplici e documentati e in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili, ed eseguire ogni operazione di intermediazione bancaria e finanziaria;

4) assumere servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale e di magazzini generali;

5) compiere servizi di cassa e di amministrazione per conto terzi;

6) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni ed assumere mandati di credito;

7) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni, curare il pagamento di interesse, dividendi, cedole e titoli estratti;

8) accettare documenti, titoli e valori in deposito a custodia ed in amministrazione;

9) assumere il servizio di cassette di sicurezza;

10) curare il collocamento di prestiti pubblici di azioni e di obbligazioni e partecipare a sindacati di collocamento nei limiti ed a sensi dell'art. 45 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

11) compiere ogni atto inerente allo svolgimento ed al buon fine delle operazioni sovraindicate.

Con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza la Società potrà anche compiere operazioni non contemplate nel presente articolo, purchè rispondano ai criteri informatori del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e di questo statuto ».

Art. 18. — E' modificato come appresso: « La Banca è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di undici membri, che devono essere cittadini italiani. La durata del loro mandato è fissata in anni tre. Per la loro elezione, rinnovazione e sostituzione si applicano le disposizioni di legge.

Qualora per dimissioni o per altra causa venissero a mancare più di quattro amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare tosto l'assemblea per le nuove nomine. Le deliberazioni con cui vengono nominati gli amministratori non sono esecutive se non abbiano ottenuto il nulla osta del capo dell'organo di vigilanza ».

Art. 20. — E' modificato come appresso: « Il Consiglio di amministrazione elegge ogni anno dopo l'assemblea ordinaria, un presidente e uno o più vice presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci un vice presidente, e in difetto l'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio elegge pure annualmente un segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri ».

Art. 21. — E' modificato come appresso: « Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di amministrazione, indicando il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, quante volte ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta domanda sia dalla Direzione centrale, sia da tre membri del Consiglio di amministrazione.

Di regola la convocazione sarà fatta almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza. In caso di urgenza questo termine potrà essere ridotto a tre giorni. In tal caso gli inviti dovranno essere diramati telegraficamente.

Della convocazione del Consiglio dovrà essere data contemporanea comunicazione all'organo di vigilanza.

Il Consiglio si raduna almeno una volta al trimestre ».

Art. 25. — E' modificato come appresso: « Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni; spetta loro, inoltre, la quota di utili fissata dall'art. 35, con facoltà all'assemblea di deliberare che l'importo spettante al Consiglio non sia inferiore ad una determinata cifra, che sarà tenuta ferma fino a nuova diversa deliberazione dell'assemblea medesima e sarà ripartita tra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, salvo diversa decisione dell'assemblea.

L'assemblea delibera inoltre il compenso annuo per il Comitato esecutivo, e per gli altri Comitati e Commissioni che fossero costituiti; tale compenso resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea, e il suo ammontare sarà ripartito fra gli aventi diritto secondo deliberazione del Consiglio di amministrazione sempre salvo diversa decisione dell'assemblea ».

Art. 26. — E' modificato come appresso: « Le azioni che si volessero esercitare contro gli amministratori, per violazioni di norme legislative statutarie e regolamentari che abbiano arrecato danno all'Istituto, competono esclusivamente all'assemblea dei soci che ne potrà deliberare l'esercizio nei modi stabiliti dalle disposizioni di legge ».

Art. 27. — E' modificato come appresso: « Il Consiglio di amministrazione nomina ogni anno nel proprio seno un Comitato esecutivo composto di quel numero di membri che crederà di stabilire. Il presidente, i vice presidenti del Consiglio e gli amministratori delegati fanno parte di diritto del Comitato.

Il Comitato determina le norme alle quali dovrà informarsi la gestione degli affari della Banca ed è investito di tutti quegli altri poteri e attribuzioni che saranno ad esso assegnati dal Consiglio in ordine alla gestione medesima.

Oltre questo Comitato, statutariamente istituito, potrà il Consiglio istituire quegli altri Comitati e Commissioni che crederà del caso, determinandone i poteri e le attribuzioni.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dei Comitati e delle Commissioni saranno stabilite dal regolamento

Art. 35. — E' modificato come appresso: « L'utile netto dell'esercizio viene ripartito nel modo seguente:

a) una quota che viene fissata dal Consiglio di amministrazione e che non deve essere inferiore al 10 % viene assegnata al fondo di riserva, finchè questo non abbia raggiunto le proporzioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

b) poscia viene distribuito ai soci un dividendo sino al 5 % del capitale sociale versato;

c) sulla eventuale rimanenza viene distribuito al Consiglio di amministrazione il 2,50 % con la limitazione di un massimo pari al 2,50 per mille del capitale sociale versato;

d) sulla destinazione del resto delibera l'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione ».

Art. 37. — E' modificato come appresso: « Un delegato dell'organo di vigilanza assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Egli qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi o allo statuto ne avverte il Consiglio affinchè la modifichi e informa prontamente l'organo suddetto se il Consiglio stesso non vi provveda. Di quanto sopra deve essere fatta menzione nel verbale della seduta ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(842)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.

Approvazione del sesto elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato come appresso, il 6° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Provincia di Alessandria:

Novi Ligure (piano parziale limitatamente alle zone di via Marconi e della Stazione) - Villalvernia (capoluogo).

Provincia di Bergamo:

Ponte San Pietro (piano parziale limitatamente alla parte centrale dell'abitato).

Provincia di Brescia:

Brescia (capoluogo) - Calcinato (piano parziale limitatamente alla frazione Ponte San Marco) - Gavardo (piano parziale limitatamente al centro ed alla zona Est dell'abitato) - Valsaviore (piano parziale limitatamente alla frazione Cevo).

Provincia di Genova:

Moneglia (capoluogo) - Recco - Sori (capoluogo) Zoagli (capoluogo).

Provincia di Imperia:

Imperia (piano parziale limitatamente alle zone, nell'abitato di Oneglia, della ex casa di pena, della Chiesa di San Giovanni e del Borgo San Moro) - Molini di Triora (capoluogo) - Olivetta S. Michele (piano parziale limitatamente alla frazione Piena Alta) - Sanremo (piano parziale limitatamente alle zone seguenti: a) zona della marina; b) zona della Pigna; c) zona Cappuccini, San Siro e via Corradi; d) zona di piazza Colombo e via Canessa) - Triora (capoluogo) - Ventimiglia (piano parziale limitatamente: a) alla città alta nella zona compresa tra via Garibaldi, via Lionese, via Piemonte e piazza San Michele; b) alla città bassa nella zona circostante la Chiesa di S. Agostino compresa tra le vie Cavour, Sottoconvento e Chiappori; c) alla zona delle Gianchette a lato di via Tenda.

Provincia di Perugia:

Perugia (piano parziale limitatamente alle frazioni Ponte Felcino e Ponte Valleceppi, oltre la frazione Ponte San Giovanni già inclusa nel quarto elenco approvato con decreto Ministeriale 5 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 150 del 15 dicembre 1945).

Provincia di Savona:

Pietra Ligure (piano parziale limitatamente alla zona distrutta dell'abitato ad oriente della linea tra la Chiesa parrocchiale e la « Pietra »).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1946

Il Ministro: CATTANI

(827)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1946.

Nuovo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto 11 aprile 1941, n. 388, col quale furono apportate modificazioni allo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche e ne fu approvato il nuovo testo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, recante modifiche alle disposizioni relative alla presidenza del Consorzio predetto ed autorizzante il Ministro per il tesoro ad approvare il nuovo statuto dell'Ente;

Visto che il testo di tale nuovo statuto è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio con atto del 23 febbraio 1946;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche quale risulta dal testo allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

Statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche

TITOLO I

COSTITUZIONE - CAPITALE

Art. 1.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche — Ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, costituito con R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488 e disciplinato dal decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66 — ha sede in Roma.

Esso ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere pubbliche, garantiti dalla cessione di annualità a carico dello Stato, o da delegazioni di tributi, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, che siano rilasciate da Provincie, Comuni, Consorzi e dall'Opera nazionale per i combattenti, quest'ultima in dipendenza delle bonifiche idrauliche ed agrarie da essa eseguite.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Del Consorzio fanno parte la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e le Casse di risparmio che facciano domanda di parteciparvi.

Art. 3.

Il capitale del Consorzio è di L. 510.000.000, rappresentato dalla partecipazione degli Istituti consorziali nella misura seguente:

Cassa depositi e prestiti	L. 300.000.000
Istituto nazionale delle assicurazioni	» 100.000.000
Istituto nazionale della previdenza sociale	» 100.000.000
Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane	» 10.000.000
Totale	L. 510.000.000

La responsabilità degli Enti che compongono il Consorzio è limitata alla quota da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 4.

Il capitale consorziale è diviso in 510 quote di L. 1.000.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi non negoziabili, unitari o multipli.

I decimi del capitale non ancora versati sulle quote sottoscritte saranno richiamati, in una o più volte, con preavviso di un mese, in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione. In caso di ritardo nei versamenti, decorrerà un interesse di mora nella misura del 6 per cento.

Art. 5.

Il capitale del Consorzio, che non sia investito in mutui, potrà essere impiegato soltanto in buoni del Tesoro, in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in titoli di credito fondiario.

I fondi di riserva, oltre che nei modi previsti nel primo comma del presente articolo, potranno essere impiegati, in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione, in quote di partecipazione ad Enti di diritto pubblico, nell'acquisto di immobili per la sede consorziale e, con l'approvazione del Ministro per il tesoro, in altri investimenti attinenti agli scopi istituzionali.

TITOLO II

OPERAZIONI

Art. 6.

I mutui sono fatti con rinvestimenti del capitale sociale o mediante la emissione di obbligazioni garantite dalle annualità e delegazioni indicate all'art. 1, sia direttamente dal Consorzio, sia rilevando operazioni compiute da altri Enti, giusta lo scopo dello stesso art. 1.

In base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, gli interessi dei mutui, direttamente concessi dal Consorzio o rilevati da Istituti di credito, anche non consorziati, godono della esenzione della imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Il Consorzio potrà fare mutui in valuta legale o in obbligazioni.

Il Consorzio potrà anche fare mutui in moneta estera, sulla base della emissione di obbligazioni all'estero nella corrispondente valuta.

Art. 8.

I mutui non potranno eccedere la durata di cinquant'anni.

Il compenso per le spese di amministrazione, provvigione e diritti erariali, da comprendersi normalmente nelle annualità di pagamento dovute dai mutuatari, potrà anche essere, in tutto o in parte, liquidato in contanti all'atto della somministrazione del mutuo.

Le Provincie, i Comuni, i Consorzi, nell'assumere mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche dovranno provvedere a quanto possa occorrere perchè le annualità di ammortamento siano versate dai propri agenti della riscossione con le forme, i privilegi e le sanzioni di cui all'art. 9 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie approvati con decreto 18 settembre 1923 del Ministro per le finanze.

TITOLO III

OBBLIGAZIONI CONSORZIALI

Art. 9.

Il Consorzio, in corrispondenza dei mutui concessi, potrà emettere obbligazioni in valuta legale o in valuta estera, rimborsabili in conformità delle norme di cui al successivo art. 18.

A norma dell'art. 5 del citato decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, le dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti ed assimilate alle cartelle di credito fondiario.

Esse sono soggette soltanto al bollo di centesimi dieci per ogni titolo, rimanendo esentate da ogni altra tassa o imposta presente e futura.

Art. 10.

La massa delle obbligazioni consorziali è garantita dalla massa delle annualità dovute al Consorzio, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti. I crediti derivanti dai mutui sono vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione se non contro il Consorzio.

Art. 11.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire serie speciali di obbligazioni in relazione a speciali categorie di operazioni di mutuo.

I crediti del Consorzio relativi ai mutui compresi in ciascuna serie, sono specificatamente vincolati al pagamento degli interessi ed all'ammortamento delle obbligazioni corrispondenti.

Il possessore delle obbligazioni non ha peraltro ragione di azione che contro il Consorzio.

Art. 12.

Le obbligazioni emesse in moneta estera costituiscono serie speciali.

Possono costituire altresì serie speciale le obbligazioni emesse dal Consorzio in corrispondenza dei mutui concessi ai Comuni del Regno aventi popolazione non inferiore a centomila abitanti.

Tale serie porterà la denominazione di Credito comunale.

Art. 13.

Il saggio di interesse e tutte le altre condizioni di emissione, per ciascuna serie di obbligazioni, saranno determinati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Le obbligazioni in valuta legale hanno un valore nominale di lire cinquecento ciascuna; possono essere raggruppate in titoli multipli secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Per le obbligazioni in moneta estera, il valore nominale di ciascun titolo ed il loro raggruppamento in titoli multipli saranno deliberati, per ciascuna serie, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Le obbligazioni sono staccate dai registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni serie.

Art. 16.

Le obbligazioni porteranno la firma di due amministratori e del sindaco incaricato del riscontro dal Ministro per il tesoro.

Le matrici devono portare le stesse firme delle obbligazioni, le quali sono segnate con bollo a secco del Consorzio.

Le firme suddette potranno, in base a disposizione del Consiglio di amministrazione, essere apposte in fac-simile.

Art. 17.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative, e queste anche con cedole al portatore.

Art. 18.

Al rimborso alla pari delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento delle emissioni cui le obbligazioni si riferiscono.

Per le obbligazioni costituenti serie speciali, si provvederà al rimborso mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento della serie cui le obbligazioni si riferiscono.

In caso di restituzione anticipata di capitale a mutuo, il Consorzio ha facoltà di ammortizzare un corrispondente quantitativo di obbligazioni della emissione a cui i mutui si riferiscono, variando il corrispondente piano di ammortamento.

Il Consorzio ha facoltà di acquistare le obbligazioni da esso emesse o alla pari o sotto la pari, e di rivenderle.

Le obbligazioni in circolazione, alla fine di ciascun anno, per le singole serie, non possono mai eccedere il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti ciascuna serie.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dal Consorzio anche le rate di ammortamento non esatte.

L'estrazione a sorte per il rimborso si fa in locali aperti al pubblico, alla presenza delle persone indicate per la firma delle obbligazioni nell'art. 16.

Di ciascuna estrazione viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 19.

In base all'art. 5 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, sono estese alle obbligazioni del Consorzio, in quanto siano applicabili, le disposizioni in vigore per le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e per le cartelle di credito fondiario.

Le pubblicazioni relative alle obbligazioni consorziali sono eseguite gratuitamente ed esclusivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 20.

Le obbligazioni del Consorzio possono essere acquistate anche dagli Istituti ed Enti specialmente autorizzati con l'articolo 6 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

Giusta l'art. 7 dello stesso decreto-legge, dette obbligazioni sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni.

Le obbligazioni stesse possono essere accettate come deposito cauzionale dalle Pubbliche amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 21.

Gli organi del Consorzio sono:

a) il presidente, o chi ne fa le veci;
b) l'assemblea dei partecipanti;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato permanente;
e) il Collegio dei sindaci.

a) PRESIDENTE.

Art. 22.

Ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, il presidente del Consorzio è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Spetta al presidente o a chi ne fa le veci:

a) la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea dei partecipanti;

c) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;

d) la convocazione e la presidenza del Comitato permanente;

e) consentire, in tutti i casi, senza alcuna limitazione e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione o del Comitato permanente, la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, nonchè lo svincolo di cauzioni e depositi ed ogni altra analoga operazione;

f) conferire procure e deleghe a terzi, anche estranei al Consorzio, per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni in base alle norme di legge e di statuto ed in specie anche conferire mandati generali o speciali in giudizio;

g) provvedere, in caso di urgenza, circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonchè promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva.

Spetta, altresì, al presidente di ordinare le spese per il funzionamento del Consorzio, con facoltà, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, di delegare tali funzioni al direttore generale.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione.

b) ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI.

Art. 23.

L'assemblea dei partecipanti è costituita dai rappresentanti statutari o legalmente delegati degli Enti intestatari delle quote di capitale consorziale, ed è convocata con lettere raccomandate inviate agli Enti stessi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Art. 24.

Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Straordinariamente, l'assemblea è convocata ogni qual volta il Consiglio lo creda opportuno e nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 25.

L'assemblea è regolarmente costituita allorchè i membri presenti rappresentino almeno la metà del capitale consorziale. Non raggiungendo questa aliquota, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni di distanza dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'aliquota di capitale rappresentata.

L'avviso di prima convocazione conterrà anche la indicazione del giorno, ora e luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione.

All'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto in riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione o un notaio.

Art. 26.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I partecipanti — salvo quanto disposto per la nomina dei consiglieri dall'art. 9 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 — hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da una a dieci quote . . . . . voti uno
da undici a cinquanta quote . . . » due
da cinquantuna a cento quote . . . » tre
da centouna a duecento quote . . . » quattro

e successivamente un voto in più per ogni cento quote di capitale da lire un milione.

Art. 27.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i partecipanti, anche gli assenti e i dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 28.

L'assemblea ordinaria dei partecipanti approva il bilancio annuale; fissa i dividendi e gli assegni ai consiglieri e la retribuzione dei sindaci e nomina i consiglieri che ad essa spetta eleggere, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

Art. 29.

Sulle proposte di aumento del capitale consorziale delibera l'assemblea dei partecipanti.

Art. 30.

Un'assemblea straordinaria dovrà essere convocata quando venga richiesta da un numero di partecipanti possessori di un terzo del capitale sociale.

La richiesta deve essere accompagnata dall'indicazione dell'ogetto su cui l'assemblea è chiamata a deliberare.

c) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 31.

A norma dell'art. 9 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e delle modificazioni apportate con le leggi 14 aprile 1921, n. 488 e 19 luglio 1941, n. 850, il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di dodici membri, dei quali quattro sono designati dal Ministro per il tesoro, due dal Ministro per i lavori pubblici e sei sono eletti dall'assemblea dei rappresentanti legali degli Enti consorziati.

Tutti i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rinominati. Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio che fossero stati nominati durante il quadriennio, in sostituzione di altri.

Art. 32.

In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o più consiglieri nominati dall'assemblea, il Consiglio di amministrazione potrà provvedere a sostituire provvisoriamente per cooptazione i consiglieri mancanti con altri, salva ratifica dell'assemblea.

Art. 33.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno sette membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, ha prevalenza il voto di chi presiede.

Alle adunanze del Consiglio assiste il direttore generale del Consorzio, che ha le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 34.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione consorziale:

Più specialmente esso delibera:

1) la nomina del vice presidente;

2) la nomina di quattro membri del Comitato permanente;

3) la nomina del direttore generale, fissandone le attribuzioni;

4) le operazioni di mutuo e le relative condizioni;

5) le emissioni di obbligazioni e le caratteristiche di queste ultime;

6) il richiamo dei decimi del capitale sottoscritto e non ancora versato;

7) il bilancio consuntivo di ogni esercizio da sottoporre all'assemblea;

8) le azioni giudiziarie e le transazioni;

9) le proposte di aumento del capitale consorziale, da sottoporre all'assemblea;

10) le modificazioni allo statuto, da sottoporre alla approvazione del Ministro per il tesoro;

11) in genere tutti gli atti relativi all'amministrazione del Consorzio, che non siano riservati ad altri organi.

Il Consiglio può demandare al Comitato permanente determinate attribuzioni ed assegnare ad alcuni dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento del Consorzio.

d) COMITATO PERMANENTE.

Art. 35.

Il Comitato permanente è composto del presidente e del vice presidente del Consorzio e di quattro consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di quattro membri.

Il direttore generale interviene alle adunanze del Comitato e funziona da segretario.

Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 36.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari che il presidente ritenga di sottoporgli prima di promuovere su di essi le determinazioni del Consiglio; ne completa, occorrendo, l'istruttoria e li accompagna con il suo parere; delibera la nomina e la revoca degli impiegati del Consorzio ed il regolamento interno relativo alla organizzazione degli uffici ed alle funzioni e condizioni degli impiegati; predispone il bilancio consuntivo e delibera, in via di urgenza, anche provvedimenti di competenza del Consiglio, salva ratifica di esso; delibera, infine, sugli affari demandatigli dal Consiglio.

e) COLLEGIO DEI SINDACI.

Art. 37.

A norma dell'art. 10 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, un Collegio di sindaci esercita presso il Consorzio funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 2403 del Codice civile.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti e sono nominati dal Ministro per il tesoro, all'atto della rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro per il tesoro designa uno dei sindaci quale presidente del Collegio sindacale e con lo speciale incarico del riscontro sulle obbligazioni consorziali.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 38.

L'esercizio consorziale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo sulla base delle proposte del Comitato permanente.

Il bilancio deve essere corredato dal conto profitti e perdite dell'esercizio e da una relazione del Consiglio.

Art. 39.

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio di amministrazione all'esame del Collegio dei sindaci che, entro quindici giorni, lo restituisce accompagnato da una relazione.

Art. 40.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di amministrazione ed a quella del Collegio dei sindaci, è depositato presso la sede consorziale 15 giorni, almeno, avanti la data di riunione dell'assemblea, alla cui approvazione dovrà essere sottoposto.

Art. 41.

Sugli utili accertati in bilancio è prelevata una quota pari al 10 per cento, da attribuire al fondo di riserva ordinaria. Si distribuisce, quindi, agli enti partecipanti un interesse non superiore al 5 per cento del capitale versato.

Sugli ulteriori utili sarà assegnata una quota pari al 15 per cento, da attribuirsi ad un fondo di riserva speciale, una quota a favore del Consiglio di amministrazione e una quota a favore del fondo di previdenza e premi del personale del Consorzio.

La rimanenza sarà destinata ad aumento di interesse al capitale versato, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva speciali ed ai contributi ed alle oblazioni che l'assemblea ritenesse disporre.

Art. 42.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli Enti consorziati, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

TITOLO VI

VIGILANZA GOVERNATIVA

Art. 43.

Giusta l'art. 12 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento, o di statuto o per continua irregolarità della gestione, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio viene affidata ad un commissario straordinario fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La gestione del commissario straordinario non può durare per un periodo superiore a sei mesi.

TITOLO VII

LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 44.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale consorziale, il Consorzio può essere posto in liquidazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, o per deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, approvata dai rappresentanti di almeno i tre quarti del capitale consorziale.

Ove, anche dopo l'accertamento di detta perdita, l'assemblea deliberi di far continuare il Consorzio e il Ministro per il tesoro non ne decreti la liquidazione, i singoli Enti consorziati hanno la facoltà di recesso.

Art. 45.

La liquidazione del Consorzio viene affidata — con decreto del Ministro per il tesoro — ad uno degli Enti partecipanti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46.

Il Consorzio ha la facoltà di avvalersi degli uffici governativi centrali e provinciali.

Il servizio di cassa del Consorzio è fatto dalla Banca d'Italia con le norme concordate fra le due amministrazioni.

Le sedi e le succursali della Banca d'Italia funzionano da agenzie del Consorzio.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: CORBINO

(843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 44 del 7 marzo 1946, riguardante il prezzo dei combustibili solidi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 44 del 7 marzo 1946, comunica quanto appresso a modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 23 del 28 agosto dello scorso anno:

1. *Carbone estero.* — A decorrere dagli arrivi in porto dei vapori dopo le ore 0 del 1° marzo corrente il prezzo cif viene stabilito in L. 3500 alla tonn. metrica, fermo restando il prezzo cif attuale di L. 2600 alla tonn. metrica per il carbone destinato ai pubblici servizi (centrali termiche, gazometri, ferrovie e servizi di navigazione lacuale e lagunare, centrali di bonifica).

Sui detti prezzi l'Ufficio centrale carboni applicherà il contributo di L. 50 alla tonn., comprensive dei diritti precedentemente riscossi dagli Uffici provinciali dell'industria e commercio.

Il prezzo del carbone nazionalizzato reso su vagone sarà calcolato tenendo conto dell'eventuale imposta generale sull'entrata sul prezzo cif, del 3 % di sfrido riferito al prezzo cif, delle tasse doganali calcolate in L. 13 a tonn., del compenso al grossista importatore stabilito in L. 130 alla tonn., comprensivo di tutte le spese accessorie, e di una quota per spese di sbarco da stiva a vagone fissata come appresso per i vari porti:

Savona per San Giuseppe di Cairo	L. 170	alla tonn.
Genova e Savona	» 126	» »
Venezia	» 90	» »
Piombino	» 130	» »
Livorno	» 200	» »
Civitavecchia	» 280	» »
Bagnoli	» 100	» »
Reggio Calabria	» 190	» »
Messina	» 280	» »
Palermo	» 270	» »
Porto Empedocle	» 160	» »
Catania	» 200	» »
Taranto	» 190	» »
Brindisi	» 210	» »
Bari	» 230	» »
Ancona	» 180	» »
Cagliari	» 200	» »

2. *Carbone sardo sulcis.* — Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° marzo per le vendite franco miniera o fob Sant'Antioco o dagli arrivi in porto dei vapori dopo le ore 0 dello stesso 1° marzo, i prezzi del carbone sardo sulcis vengono fissati come appresso:

pezzatura (oltre 10 mm.) franco vagone o automezzo miniera, L. 2400; fob. Sant'Antioco, L. 2600; cif porti italiani, L. 3000 tonn. metrica;

minuto (da 0 a 10 mm.) franco vagone o automezzo miniera, L. 2100; fob Sant'Antioco, L. 2300; cif porti italiani, L. 2700 tonn. metrica.

Per la fissazione del prezzo su vagone ai porti si terrà conto di uno sfrido del 4 %, mentre restano immutati il compenso all'Ufficio centrale carboni, il compenso al grossista importatore e le spese di sbarco stabilite come sopra per il carbone estero.

Per il carbone sardo destinato ai pubblici servizi restano immutati i prezzi base di cui alla circolare n. 23 del 28 agosto dello scorso anno.

3. — Le spese di sbarco da stiva a vagone come sopra calcolate vanno applicate anche per il carbone arrivato nei porti per il mese di febbraio, a seguito del passaggio delle operazioni di sdoganamento dall'Ufficio centrale carboni ai commercianti importatori.

4. *Ligniti picee:*

lignite Ribolla ed altre ligniti picee con non meno di 5500 calorie:

pezzatura (oltre 10 mm.), L. 3200 alla tonn. metrica;
minuto (da 0 a 10 mm.), L. 2900 alla tonn. metrica;

ligniti picee sotto 5500 calorie:
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 2900 alla tonn. metrica;
minuto (da 0 a 10 mm.), L. 2600 alla tonn. metrica.

I suddetti prezzi si intendono su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera ed hanno vigore dalle consegne effettuate dal 1° marzo c. a. in poi.

Per le ligniti picee destinate ai pubblici servizi restano immutati i prezzi di cui alla circolare n. 23 del 28 agosto 1945.

5. *Ligniti xiloidi* (per merce pulita e vagliata):

I) dei bacini del Valdarno e di Morgnano, della miniera di Monte Castrilli (Terni) e della miniera di Fosse di Castellaccio (comune di Castellaccio, provincia di Frosinone) e ligniti similari:
con umidità fino al 32 %:
pezzatura, L. 1950 alla tonn. metrica;
minuto, L. 1600 alla tonn. metrica;
con umidità da oltre 32 % fino a 38 %:
pezzatura, L. 1750 alla tonn. metrica;
minuto, L. 1400 alla tonn. metrica;
con umidità oltre il 38 % fino al 50 %:
pezzatura, L. 1500 alla tonn. metrica;
minuto, L. 1150 alla tonn. metrica.

II) del bacino di Gualdo Cattaneo e delle miniere di Branca, Collazzone, Aspra, Massa Martana, Morcone, Mercure, Pietrafitta e ligniti similari:
con umidità fino al 32 %:
pezzatura, L. 1650 alla tonn. metrica;
minuto, L. 1300 alla tonn. metrica;
con umidità oltre 32 % fino a 38 %:
pezzatura, L. 1500 alla tonn. metrica;
minuto, L. 1150 alla tonn. metrica;
con umidità oltre il 38 % fino a 50 %:
pezzatura, L. 1200 alla tonn. metrica;
minuto, L. 850 alla tonn. metrica.

I suddetti prezzi si intendono per merce caricata su mezzo di trasporto nel piazzale della miniera ed hanno vigore dalle consegne effettuate dal 1° marzo c. a. in poi.

Per il trasporto delle ligniti con umidità non superiore al 32 % restano immutate le disposizioni impartite dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere di questo Ministero.

Per pezzature speciali richieste dal compratore sono ammesse le seguenti maggiorazioni sui prezzi delle ligniti xiloidi in pezzatura normale:
L. 225 alla tonn. metrica per le forniture di pezzatura superiore a 40 mm.;
L. 375 alla tonn. metrica per le forniture di pezzatura superiore a 100 mm.

L'attribuzione nella categoria I di miniere non comprese nei bacini indicati sarà fatta dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere di questo Ministero su richiesta della ditta interessata, in relazione ai risultati delle analisi sulle caratteristiche dei prodotti.

In ogni caso non saranno incluse nella categoria I ligniti che, per la classifica fino al 32 %, abbiano sostanze inerti (umidità più ceneri) in misura superiore a 50 %.

6. *Mattonelle di ligniti*:

con 5000 calorie per merce su vagone o automezzo miniera L. 3200 alla tonn.

7. — Il compenso per il grossista non dovrà superare L. 100 alla tonnellata per le ligniti. Sia questo compenso, come quello per i grossisti importatori, stabilito come sopra, è unico, così che qualora più ditte svolgano tale funzione per la stessa merce, il compenso unico deve essere ripartito fra di loro, con assoluto divieto di far gravare sul consumatore un onere maggiore di quello previsto, anche se avvengano vari passaggi di merci fra grossisti.

8. — Sono soppresse le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 9 dicembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1942, n. 243, al decreto Ministeriale 11 marzo 1943, nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1943, n. 62, e al provvedimento P. 804 del 18 settembre 1943, nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1943, concernenti l'istituzione e il funzionamento della Cassa conguaglio trasporti ligniti. Le somme riscosse a tale titolo dai produttori di ligniti picee e xiloidi e non ancora spedite dovranno essere versate sul conto corrente postale n. 1/3927 intestato alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

9. — I prezzi di vendita dei combustibili solidi nei luoghi di consumo saranno stabiliti dai Comitati provinciali dei prezzi sulla base delle disposizioni contenute nella presente circolare e tenendo conto delle spese di trasporto fino a destino.

Nel calcolo dei prezzi al consumo *non potranno essere superati* i seguenti limiti:

a) calo di viaggio: 2 % per il carbone estero e per il carbone sulcis; 3 % per le ligniti;

b) calo di magazzino: 3 % per il carbone estero e il carbone sulcis; 5 % per le ligniti;

c) compenso locale per la distribuzione al consumo:
L. 230 alla tonnellata per il carbone estero e il carbone sulcis;
L. 180 alla tonnellata per le ligniti.

Nel suddetto compenso non sono comprese le spese di scarico, magazzinaggio e ricarico su mezzo di trasporto da determinarsi localmente nei limiti indispensabili.

8. *Torbe*. — I Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a stabilire nell'ambito delle rispettive Provincie i prezzi delle torbe, in relazione alle quotazioni come sopra fissate per gli altri combustibili.

(844)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 marzo 1946 - N. 72

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,775
Id. 3,50 % 1902	91 —
Id. 3 % lordo	83,15
Id. 5 % 1935	98,325
Redimibile 3,50 % 1934	85,85
Id 5 % 1936	97,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 42

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1949, serie L, n. 387, di L. 6500 capitale nominale, intestato a favore di Sforzi Armida fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Dalmazio ved. Sforzi, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

(205) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	05528	Muzio Marco fu Domenico	42 —
Id.	192633	Di Piazza Maria fu Giovanni	73,50
Id.	124173	Beneficio parrocchiale dei SS. Stefano e Gregorio in Torino	1.365 —
Id.	454352	Cappella San Lorenzo in Pialpetta Groscavallo (Torino)	10,50
Id.	91316	Confraternita della Misericordia in Sanfrè (Alba)	42 —
Id.	72042	Parrocchia di Robassomero (Torino)	294 —
Id.	11549	Cappella della Madonna del Salice in San Maurizio Canavese (Torino)	91 —
Id.	207344	Oratorio dei Casoni di Sant'Albino di Martora (Pavia)	444,50
Id.	811893	Montano Elena fu Paolo, moglie di Bosio Enrico detto Angelo, dom. in Genova	700 —
Id.	793632	Luxardo Maria-Caterina di Michelangelo, moglie di Barberis Giuseppe, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova)	70 —
Id.	524407	Beretta Maddalena fu Girolamo, nubile, dom. a Genova	350 —
Id.	198544	Quario Luigi fu Giovanni, dom. a Candelo (Novara)	17,50
Id.	198545	Come sopra	35 —
Id.	814930	Congregazione di carità di Valdengo (Novara)	70 —
Id.	326345	Legato Giordano in Pallanza (Novara)	325,50
Id.	361722	Luogo Pio Elemosiniere di Villa di Chiavenna (Sondrio)	35 —
Id.	121591	Chiesa di Santa Maria in Monterone, in Roma	63 —
Id.	328655	Asilo infantile di Tenda (Cuneo)	73,50
Id.	455154	Asilo infantile di Villanova d'Asti (Alessandria)	35 —
Id.	788303	Fidecommissaria della eredità beneficiata Vincenzo Piediscalzi, in Palermo	52,50
Id.	790151	Abbà Giovanni fu Isidoro, dom. a Cels (Torino)	17,50
Id.	389179	Cordano Annetta fu Gian. Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Vittoria Macchiavelli, dom. a Rapallo (Genova)	45,50
Id.	459749	Acquarone Maria fu Giovanni, moglie di Smith Vincenzo Anselmo, dom. a Genova	336 —
Id.	427124	Parrocchia di San Cipriano, in Pendenza, frazione di Città Ducale (Aquila)	42 —
Id.	771115	Chiesa della Madonna o Cappella del Rosario in Stiffe (Aquila)	45,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	771116	Coadiutoria curata di Stiffe, sotto il titolo di Cappella del Rosario di Stiffe (Aquila)	21 —
Id.	174215	Canonicato nel Capitolo cattedrale di Aquila	161 —
Id.	201502	O. P. Calidi Tizzoni, in Percile (Roma)	196 —
Id.	90382	Confraternita dei Disciplinati, sotto il titolo della SS.ma Annunziata, eretta nella Chiesa parrocchiale del luogo, di San Paolo della Valle (Asti)	483 —
Id.	92671	Legato Quaglia, unito al Beneficio Freilino, eretto sotto il titolo di San Sebastiano, nella Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	52, 50
Id.	111181	Chiesa parrocchiale e legati Quaglia, in San Paolo della Valle (Asti)	56 —
Id.	128869	Come sopra	3, 50
Id.	129451	Cappella campestre della Beata Vergine, in Vico di Serra di San Paolo della Valle (Asti)	3, 50
Id.	183907	Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	245 —
Id.	185823	Confraternita dei Disciplinati, eretta nella Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	70 —
Id.	185824	Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	70 —
Id.	69556	Parroco pro-tempore del luogo di San Paolo della Valle (Asti)	70 —
Id.	81816	Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	21 —
Id.	85719	Compagnia del SS.mo Sacramento, eretto nella Chiesa parrocchiale del luogo di San Paolo della Valle (Asti)	7 —
Id.	28115	Cappella campestre della Beata Vergine, in Vico di Serra di San Paolo della Valle (Asti)	31, 50
Id.	543271	Bottini Natalina di Giovanni, moglie di Faccendo Ottone, dom. in Milano	101, 50
Id.	164037	Chiesa o Santuario del SS.mo Crocefisso e dell'Ascensione, in Mogliano (Macerata)	84 —
Id.	519938	Ronco Luigia fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Laurella Enrichetta, dom. a Rivarolo Canavese (Torino)	98 —
Id.	469915	Bruno Enrico di Giustino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Condove (Torino)	350 —
Id.	817005	Bocchino Anna fu Giovanni, moglie di Marenco Giuseppe, domic. ad Acqui	2.800 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(139)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 51.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	324574	Siragusa Luciano fu Salvatore. dom. in Mazara del Vallo (Trapani)	7 —
Id.	31101	Chiesa di San Michele Arcangelo, in Savelli (Perugia)	21 —
Id.	417188	Beneficio parrocchiale di Cazzago San Martino (Brescia)	101,50
Id.	421571	Beneficio parrocchiale di Angolo	7 —
Id.	421577	Beneficio parrocchiale di Paspardo	—
Id.	421594	Chiesa parrocchiale di Conte	10,50
Id.	421596	Chiesa parrocchiale di Saviore	10,50
Id.	422640	Fabbriceria parrocchiale Castel Mella	987 —
Id.	422910	Beneficio coaditoriale di San Matteo, in Flaccanico (Bergamo).	7 —
Id.	443377	Fabbriceria parrocchiale di Rogno	140 —
Id.	456976	Beneficio parrocchiale di Precasaglio	7 —
Id.	461429	Fabbriceria parrocchiale di Marcheno	52,50
Id.	463894	Beneficio parrocchiale di Precasaglio	10,50
Id.	468132	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Fedele, in Vico di Cortenedolo	70 —
Id.	474457	Beneficio coaditoriale di San Matteo, in Flaccanico	3,50
Id.	480529	Beneficio di Sant'Andrea nella chiesa prepositurale di Sant'Agata, in Brescia	675,50
Id.	481605	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Monticello Brusati	675,50
Id.	484329	Fabbriceria parrocchiale di San Pietro in Serle	1.834 —
Id.	485615	Beneficio coaditoriale Mercanti, in Gorzone	59,50
Id.	486657	Fabbriceria parrocchiale di Cazzago	686 —
Id.	505471	Fabbriceria parrocchiale di San Pietro, in Serle	7 —
Id.	514228	Fabbriceria parrocchiale di Ronco	224 —
Id.	547717	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Frontignano	266 —
Id.	549986	Beneficio coaditoriale di Flaccanico di Costa Volpino	7 —
Id.	385599	Vanicelli Nicolina di Adolfo, nubile, dom. a Norcia (Perugia).	66,50
Id.	604436	Rossi Ernesta di Vincenzo, minore sotto la curatela del marito Troili Oscar, dom. in La Spezia (Genova)	350 —
Id.	224529	Cappella della Madonna di Loreto in Santa Maria Lauretana, in Rocca di Montecalvo (Ascoli Piceno)	—
Id.	320850	Chiesa di San Biagio di Mamiano di Pistoia (Firenze)	10,50
Id.	463604	Valerio Giovanna fu Carmine, moglie di Diniro Carmine di Marco, dom. in Ferrazzano (Campobasso)	52,50
Id.	732383	Figli nascituri dei coniugi Mazzola Cesare fu Giovanni e Mappelli Eugenia di Achille, dom. a Monza (Milano)	—

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(811)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.